

CONTRATTO PER SERVIZI LEGALI

ex art. 17 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno _____ del mese di _____ nella Casa comunale,

TRA

- Il Comune di Mosciano Sant'Angelo in persona del Geom. Claudio DI PIETRANTONIO, Responsabile dell'Area Tecnica - Urbanistica del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) – P. IVA 00252130679 – C.F. 82000070670, all'uopo autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

e

- l'Avv. Lorenzo Sabatini nato a Giulianova (TE) il 18/09/1975, avente studio legale in Via Dalmazia, 15 - 64021 Giulianova (TE) – Partita IVA 01586570671;

PREMESSO che

- la Società "CTIP BLU Srl", a mezzo di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), n. 007/2019 (Determinazione n. DPC002/PAUR/007) ex art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., è autorizzata alla realizzazione e all'esercizio di un "impianto di produzione di biometano dalla digestione anaerobica di fonti rinnovabili - matrici organiche biodegradabili provenienti da scarti dell'agro-industria e dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU, per circa 48.000 ton/anno in ingresso) - con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque", da ubicare nel Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), Zona Industriale ;
- l'Amministrazione Comunale ha proposto apposito ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila n. 14/2020;
- oltre al Comune, altri soggetti hanno proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento regionale rilasciato;
- tra i soggetti che hanno avanzato ricorso al T.A.R. avverso il P.A.U.R. 007/2019 rilasciato dalla Regione Abruzzo, figura il ricorso delle Società "COBECO Costruzioni Srl", "EDILTRADE Srl" e "COMAVIT SOCIETA' AGRICOLA Srl", notificato al Comune di Mosciano S. Angelo (TE) ed iscritto al n. 466/2019 R.G. del Tar di L'Aquila,
- le Società "COBECO Costruzioni Srl", "EDILTRADE Srl" e "COMAVIT SOCIETA' AGRICOLA Srl" hanno notificato al Comune l'Appello Cautelare al Consiglio di Stato in relazione al Ricorso TAR L'Aquila 466/2019;
- l'Amministrazione, considerata l'identità tra l'oggetto delle procedure n. 466/2019 e n. 14/2020 R.G. pendenti dinanzi al TAR di L'Aquila, entrambe chiamate per la discussione all'udienza del 3/06/2020, è intenzionata a proporre la costituzione del Comune nella controversia relativa al ricorso pendente dinanzi al TAR L'Aquila n. 466/2019;
- che a seguito della volontà dell'Ente con determinazione n. ___ R.G. del _____ è stato approvato il preventivo per l'espletamento dei servizi legali inerente la costituzione del Comune di Mosciano S.A. nella procedura amministrativa relativa alla controversia inerente il ricorso proposto dalle Società "COBECO Costruzioni Srl", "EDILTRADE Srl" e "COMAVIT SOCIETA' AGRICOLA Srl" e pendente dinanzi al TAR L'Aquila n. 466/2019;

TANTO PREMESSO

Tra le parti si addivene alla stipulazione dei seguenti patti e condizioni:

ART.1 La narrativa che precede è patto e forma parte integrante del presente atto.

ART.2 L'Avv. Lorenzo Sabatini è tenuto a svolgere l'incarico di legale per l'Ente relativamente alla proposizione di costituzione del Comune di Mosciano S.A. nella procedura amministrativa relativa alla controversia inerente il ricorso proposto dalle Società "COBECO Costruzioni Srl", "EDILTRADE Srl" e "COMAVIT SOCIETA' AGRICOLA Srl" e pendente dinanzi al TAR L'Aquila n. 466/2019 avente ad oggetto la realizzazione dell'impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica di fonti rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque da parte della Società CTIP BLU srl nello specifico l'Avv. Lorenzo Sabatini dovrà garantire la presenza personale presso la sede comunale ogni qual volta ciò sia richiesto dal Sindaco o dal Responsabile dell'Area Tecnica - Urbanistica, previo congruo avviso, ai fini del corretto e puntuale espletamento dell'incarico professionale. Inoltre, il legale assicurerà la rappresentanza del Comune nei confronti della controparte e la trattazione della vertenza attivata come sopra specificato nel periodo di vigenza e per tutta la durata della procedura, fino alla relativa definizione, quand'anche tale conclusione dovesse andare oltre l'arco di vigenza temporale del rapporto convenzionale, relazionando tempestivamente e congruamente all'Ente. La non osservanza da parte del professionista degli obblighi discendenti dal rapporto convenzionale (presenza al Comune, costituzione in giudizio, rilascio nei tempi stabiliti di eventuali pareri sulla controversia in esame, ecc.), contestata formalmente dall'ufficio per due volte comporta la risoluzione del rapporto convenzionale senza che il legale possa pretendere alcunché se non quanto già maturato, salvo la responsabilità per eventuali danni causati all'Ente.

Art.3 Le questioni verranno segnalate al professionista incaricato dal Responsabile di Area/Settore, salvo diversa regolamentazione organizzativa del Comune di Mosciano. A tal fine il professionista incaricato deve garantire la sua disponibilità, per il ritiro degli atti presso la Sede Municipale, previa comunicazione telefonica o telematica.

ART.4 Il professionista incaricato è direttamente e personalmente responsabile nei confronti dell'Amministrazione Municipale di Mosciano Sant'Angelo della conduzione e gestione delle questioni afferenti la procedura a lui affidata.

ART.5 Il rapporto convenzionale ha durata pari al giudizio e, a far data dalla sottoscrizione della convenzione, salvo la consegna sotto riserva di legge nel caso si rendesse necessario per l'Ente.

ART.6 Per il compimento delle attività oggetto della presente convenzione al professionista verrà corrisposto il compenso nell'importo e con le modalità stabiliti nel preventivo approvato con la determinazione in premessa, ovvero per fasi procedurali.

ART.7 Il professionista incaricato, è titolare della polizza per la Responsabilità Civile Professionale Polizza n. _____ contratta con la Compagnia _____ con un massimale di € _____.

ART. 8 Il professionista incaricato, si impegna a non assumere incarichi che palesino contrasto con gli interessi dell'Ente. L'avvenuta accettazione di incarichi in contrasto con gli interessi del Comune sarà causa della immediata risoluzione della presente convenzione.

ART.9 Il Comune di Mosciano ha la facoltà di risolvere la convenzione nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni degli obblighi da essa discendenti. A titolo esemplificativo si definiscono gravi violazioni degli obblighi nascenti dalla convenzione il mancato ritiro degli atti presso la sede municipale, la mancata attivazione di interessi dell'Ente nella procedura, la mancata partecipazione alle udienze, nonché l'inosservanza degli obblighi di cui al presente contratto.

ART.10 Il professionista incaricato ed il Comune potranno recedere dalla convenzione soltanto previo preavviso, da comunicarsi almeno due mesi prima, all'altra parte.

ART.11 All'atto della cessazione del rapporto convenzionale, il professionista incaricato dovrà fornire al Sindaco o al Responsabile del Settore LL.PP. una relazione esplicativa sullo stato del giudizio.

ART.12 La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso e le relative spese cederanno a carico del richiedente.

ART. 13 Per quanto non espressamente pattuito si opera rinvio alle disposizioni del C.C. vigenti in materia.

Geom. Claudio Di Pietrantonio

Avv. Lorenzo Sabatini
